



# CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione Comunitaria n° 194 del 25/09/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

## **OGGETTO: REVOCA DELLA LICENZA TAXI N. 17**

Il Redattore: Tinè Maria

### **Premesso che:**

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

### **Richiamato:**

- il regolamento comunale per la disciplina delle "attività di autoservizio pubblico non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/09/2000 e modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 1 dell'11/01/2010 e n. 53 del 25/06/2015

### **Preso atto che:**

- in data 05/08/2011 questo Ente ha rilasciato la licenza taxi n. 17 al Sig. Pacifico Renato, nato a Ragusa il 25/04/1951 ed ivi residente in lungomare A. Doria 76, in data 05/08/2011, a seguito di partecipazione al bando di concorso pubblico del 02/04/2010;
- con determinazione dirigenziale n. 175/settore XII del 28/09/2012, (annotata al registro generale al n. 1731 del 28/09/2012) si è proceduto alla sospensione di mesi sei della licenza taxi di cui sopra per violazioni del codice della strada art. 86 comma 3 e anche dell'art. 2 comma 2 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 2000 e s. m. e integrazioni. Nella fattispecie veniva accertato dalla Polizia di Roma Capitale che sostava all' interno degli stalli riservati ai taxi del comune di Roma, stando in attesa e rispondendo alla colonnina taxi;

- in ottemperanza al provvedimento di sospensione di cui sopra, come da verbale n. prot. 363 del 20/11/2012, la licenza taxi n. 17 è stata depositata e trattenuta presso l'ufficio del Corpo della Polizia Municipale di questo Ente ed è stata riconsegnata al Sig. Pacifico alla scadenza del periodo di sospensione in data 20/05/2013, giusto verbale di riconsegna n. 41082;
- in data 19/03/2014 con lettera prot. n. RH11CAA/13163/14 la Polizia Municipale di Roma Capitale ha comunicato a questo Ente di avere elevato il verbale n. 14120097122 del 15/03/2014 a carico di Pacifico Renato per violazione dell'art. 86 comma 3 del del C.d.S. in quanto anzichè prestare servizio nel comune di Ragusa ,(che gli ha rilasciato la licenza), sostava all' interno degli stalli riservati ai taxi del comune di Roma, senza giustificato motivo;
- con nota n. 43092 del 03/06/2014, notificata il 10/06/2014, il competente ufficio ha comunicato al "sudetto" l'avviso di inizio del procedimento di sospensione di mesi sei della licenza di cui sopra per violazione dell'art. 86 comma 3 del del C.d.S. e dell'art. 2 comma 2 del vigente regolamento comunale;
- in riscontro all'avviso di cui sopra il Pacifico, con lettera aente prot. n. 48176 del 20/06/2014, comunicava al Sindaco del Comune di Ragusa di avere presentato ricorso alla Prefettura di Roma in data 30/04/2014 per chiedere la sospensione di ogni sanzione amministrativa e annullare il verbale di contestazione n. 14120097122 del 15/03/2014 in quanto, a suo dire, si trovava a Roma per motivi familiari;
- con nota prot. n. RH11CAA/36905/2014 del 07/08/2014 la Polizia di Roma Capitale reinviava a questo Ente copia del verbale di accertamento sopra citato sottolineando che il "sudetto" sostava all'interno degli stalli riservati ai taxi del Comune di Roma e non era in grado di fornire alcuna documentazione che ne giustificasse la presenza in loco. Specificava inoltre che a suo tempo i verbalizzanti hanno redatto controdeduzioni al ricorso presentato al Prefetto di Roma;
- in data 06/11/2014 la Prefettura di Roma con atto n. M\_IT\_PR\_RMUTG009532332 del 06/11/2014 accoglie il ricorso di cui sopra con la seguente motivazione: "**improcedibilità per decorrenza dei termini**";

#### **Viste le note:**

- n. prot. 56377 del 17/05/2016 con la quale il Sig. Pacifico Renato chiede di essere incluso nel radio taxi comunale n. telefono 0932 1832, di riparare le colonnine telefoniche e l'esonero dal pagamento del canone che deve essere, secondo lui, a totale carico dell'amministrazione comunale. Inoltre trasmette atti ad integrazione di precedenti esposti nei confronti di altri titolari di licenze taxi e autorizzazioni NCC;
- n. 294 del 19/05/2016 con la quale il Corpo della Polizia Municipale di Ragusa ha comunicato a questo settore VII di avere elevato verbali di illecito amministrativo a seguito dell'attività di accertamento eseguita nei confronti delle agenzie di viaggi di cui al successivo comma;
- n. 68831 del 22/06/2016 relativa alle memorie difensive trasmesse da una delle agenzie di viaggi relativamente ai verbali sopra citati;
- n. 69820 del 27/06/2016 trasmessa a questo Ente dalla Regione Siciliana, Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti relativa a eventuali attività abusive da parte di alcune agenzie di viaggi e di trasporto pubblico locale, a seguito dell'esposto inviato dal Sig. Pacifico il 29/03/2016;
- n. 78736 del 21/07/2016 e n. 83711 dell'08/08/2016 con le quali questo ufficio comunica al Sig. Pacifico rispettivamente:

- di essere in posizione utile per il rilascio di **una autorizzazione** o con motocarriozetta, o con portatore di handicap o con autovettura previo deposito della licenza taxi n. 17, ai sensi di quanto indicato nel bando 2015, approvato con D.D. n. 1610/2015;
- che il termine entro il quale si deve esibire la documentazione utile al rilascio di una autorizzazione scade il **22/09/2016** e che il veicolo da adibire al servizio NCC con portatore di handicap oltre ad avere le caratteristiche espressamente previste dall'art. 6 del vigente regolamento comunale deve essere dotato:
  1. di sollevatore o pedana;
  2. di idoneo sistema di ancoraggio della carrozzina;
  3. del contrassegno per portatori di handicap

**Dato atto** che in riscontro alle note nn. 78736 e 83711 il Sig. Pacifico, **a mezzo pec avente prot. n. 114153 del 15/11/2016, (e non entro il 22/09/2016)**, chiede di avere due autorizzazioni una con motocarriozetta e una per disabili in caso contrario si tiene la licenza taxi. Fa presente inoltre di avere adibito il veicolo che utilizza per il taxi anche per il trasporto disabili. A tal proposito si specifica che:

1. **ogni veicolo viene collaudato previo rilascio di nulla osta del competente ufficio e il sig. Pacifico non ha chiesto alcun nulla osta per adibire il proprio taxi anche a trasporto disabili;**
2. **nel bando, approvato con D.D. n. 1610/2015 alla voce avvertenze si legge testualmente: "Fermo restando che ogni soggetto può partecipare per il rilascio di una sola licenza o autorizzazione, è possibile partecipare per una o più tipologie messe a concorso, in tal caso il soggetto allocato utilmente in più graduatorie dovrà scegliere, entro il termine perentorio assegnato dal competente ufficio per quale provvedimento chiede il rilascio".**
3. **In data 16/11/2016 con nota prot. n. 114717 si comunica al suddetto l'avvio del procedimento di revoca del diritto al rilascio di una autorizzazione NCC con motocarriozetta o con autovettura o con portatori di handicap, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.**

**Visti:**

- la lettera avente n. protocollo 87009 del 26/08/2016 sottoscritta dai tassisti di Ragusa, aderenti al radio taxi, con la quale fanno presente che da cinque anni subiscono le angherie del Sig. Pacifico Renato titolare della licenza taxi n. 17, non aderente al servizio radio taxi, in quanto ha inserito delle tabelle di sua pubblicità personale, nelle tabelle radio taxi ufficiali del comune di Ragusa per le quali, (i tassisti aderenti a radio taxi per il buon funzionamento), pagano alla Ditta che gestisce il servizio la somma di euro 1.220 codauno annuali. Fanno presente altresì che il sig. Pacifico ha manomesso le tabelle ufficiali del Comune di Ragusa, spostando la pubblicità del radio taxi autorizzato con una sua tabella non ufficiale creando nei cittadini confusione non sapendo quale sia il numero abbinato al radio taxi;

- il verbale del 29/09/2016 relativo alla riunione, (alla quale hanno partecipato l'Assessore e il Dirigente del settore VII, i rappresentanti della CNA e dei tassisti e i funzionari assegnati al servizio taxi e NCC del settore VII e della Polizia Municipale), indetta per discutere dell'esposto sottoscritto da 8 titolari di licenze taxi relativamente alle tabelle manomesse dal Sig. Pacifico relative alla pubblicità del servizio radio e ai provvedimenti da adottare per fare togliere le tabelle sulle quali è riportata **"una pubblicità non autorizzata"**;

- la comunicazione prot. nn.19506 e 19523 del 17/02/2017 inviata all'assessore del settore VII, ai rappresentanti della CNA e della Confartigianato e a tutti i titolari di licenze taxi per discutere delle problematiche inerenti il servizio taxi – radio taxi;

- il verbale del 22 febbraio 2017 relativo alla riunione indetta presso il settore VII alla quale hanno partecipato l'Assessore allo sviluppo economico, il Dirigente del Settore VII, i funzionari responsabili dei settori VII e IX, la rappresentante della CNA e il rappresentante della Confartigianato e tutti i tassisti tranne due compreso il Sig. Pacifico che ha preferito inviare una mail anzichè partecipare al confronto e al dialogo con l'amministrazione e gli altri tassisti per la soluzione dei vari problemi inerenti il servizio taxi e in particolare l'esigenza di predisporre un nuovo regolamento per il servizio radio taxi in quanto quello esistente è stato predisposto e sottoscritto dalla CNA e da alcuni rappresentanti dei tassisti;

- le note prot.nn. 47836 dell'11/04/2017 e 50209 del 19/04/2017 avente ad oggetto: Convocazione riunione indetta per giorno 19 -20 /07/2017 per discutere la proposta del regolamento radio taxi che in allegato è stata trasmessa all'assess. allo sviluppo economico, al dirigente del Corpo della polizia Municipale e alle varie associazioni di categoria ivi comprese la CNA e la Confartigianato ,in qualità di rappresentanti dei titolari di licenze taxi;

- il verbale del 20/04/2017 relativo alla convocazione per discutere della Bozza del regolamento radio taxi proposto dall'Amministrazione comunale. Si sono riuniti l'Assessore allo sviluppo economico, il Dirigente del Settore VII, i responsabili del procedimento dei settori VII e IX, la rappresentante della CNA Ragusa, alcuni dei titolari di taxi;

-la nota avente protocollo 72536 del 26/06/2017, con la quale l'avv. Paolo Daniele Scollo, (proprietario dell'appartamento ubicato in Marina di Ragusa Lungomare Andrea Doria n.76) rappresenta che Renato Pacifico, residente al 2° piano in Via Andrea Doria n.76 a Marina di Ragusa, nell'appartamento sovrastante il suo, pone reiteratamente in essere gravissime condotte in violazione delle norme penali, civili, del C.d.S. e del vigente Regolamento Comunale;

**Esaminata** la nota avente prot. n.75269 del 03/07/2017 con la quale la Polizia municipale di Ragusa ha trasmesso a questo Settore VII **n. 18 verbali di accertamento, elevati negli anni 2013-2014 e 2016**, con i quali vengono contestati a Pacifico Renato, (in qualità di trasgressore/conducente del veicolo utilizzato per il servizio taxi licenza n. 17), la violazione oltre che di norme previste dal C.d.S., anche degli artt. 12 “revoca” e 18 “sanzioni” comma “b” del vigente regolamento comunale, nei quali si legge testualmente:

*art. 12: "L'autorizzazione o la licenza potrà essere revocato con apposito provvedimento sindacale"*

*Art. 18 comma b“ Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o autorizzazione”;*

**Richiamato** il verbale 74/A/14/E del 12/06/2014, (compreso nei 18 verbali sopra citati) e vista l'ordinanza emessa dal Prefetto della Provincia di Ragusa, avente n. M\_IT PR\_RGSPC 00000463 del 09/02/2015 Area III, nella quale si specifica che, (alla luce del rapporto contro deduttivo predisposto dal competente ufficio della Polizia Municipale, al quale si rinvia facendolo proprio in punto di fatto e di diritto), il ricorso è infondato si “ordina e ingiunge” a Pacifico Renato di pagare la somma della sanzione pecuniaria oltre le spese di accertamento, procedimento e notifica per l'infrazione di cui sopra”;

**Atteso** che l'Amministrazione ha un concreto ed attuale interesse che le norme del regolamento comunale siano rispettati e in particolare che siano osservati quelle concernenti le corrette modalità

di svolgimento del servizio, evidenziando, per altro, che le violazioni contestate sono state più volte reiterate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2016;

**Ritenuto** che:

- i fatti contestati dagli operatori di polizia Municipale di Roma e di Ragusa in quanto constatati da pubblici ufficiali nello svolgimento di un servizio d'istituto sono dotati di fede privilegiata nel senso che "fanno fede di fatti accertati fino a querela di falso";
- le su descritte violazioni accertate devono essere considerate di particolare gravità, atteso che l'interesse pubblico perseguito, attraverso il rilascio di licenze, è certamente quello di garantire il miglior svolgimento del servizio pubblico di auto trasporto non di linea nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto penale, civile, del codice della strada e del vigente Regolamento;

**Rilevato** che:

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 18 comma 1 lettera b) del vigente Regolamento Comunale il Comune può procedere alla revoca del titolo autorizzatorio in presenza di gravi motivi;

**Viste le note:**

- n. 79173 del 13/07/2017, inviata a mezzo pec, con la quale si comunica al Sig. Pacifico Renato **l'avvio del procedimento di revoca della licenza taxi n. 17** e lo si invita, nel suo esclusivo interesse, a presentare memorie giustificative entro e non oltre **10 (dieci) giorni** dalla ricezione della presente comunicazione.
- n. 81727 del 21/07/2017 presentata al Comune di Ragusa con la quale il suddetto richiede l'accesso agli atti;
- n. 83446 del 21/07/2017 con la quale si trasmettono a mezzo pec, ai sensi dell'art. 25 comma 1 della legge 07-08-1990 n. 241 e ss- mm- e ii. le copie dei documenti richiesti
- n. 82256 del 25/07/2017 relativa alle memorie difensive trasmesse dal Sig. Pacifico con le quali chiede l'archiviazione del procedimento di revoca in quanto illegittimo per vari motivi per i seguenti motivi:
  1. la revoca viene comminata per irregolarità nello svolgimento del servizio e le irregolarità contestate non riguardano lo svolgimento del servizio;
  2. la revoca viene comminata per violazione dell'art. 12 e 18 del regolamento comunale vigente, solo un trafiletto alla fine dell'art. 12 recita che la licenza può essere revocata per gravi motivi;
  3. semmai si dovesse applicare una sanzione non si potrebbe mai applicare la sanzione più grave quella della revoca senza adeguata motivazione
  4. il regolamento invocato è illegittimo in quanto la legge **18/92** che prevede la sospensione del ruolo e non la revoca della licenza;
  5. entrando nel merito delle singole contestazioni si evince che si sta operando un abuso in quanto quelle del 2013 sono state revocate e le altre tutte impugnate;

**Visti**

- l'articolo 54 della costituzione italiana che recita **"Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi"**
- la legge 15/01/1992 n.21;
- la L.R. 06/04/1996 n.29;
- il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di autoservizio pubblico non di linea, approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 25/06/2015 e ss. mm e.ii.;
- la legge n. 241/90 e ss. mm e.ii.;
- l'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D. Lgs n.267/2000, in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

**Ritenuto** di potere contestare i punti elencati nelle memorie difensive di cui sopra specificando che:

1. il provvedimento di revoca di cui il Sig. Pacifico Renato chiede l'archiviazione è stato adottato al termine di un lungo e articolato iter che ha determinato da parte di questa Amministrazione, dell'Amministrazione di Roma Capitale, dal Corpo della Polizia Municipale di Roma e di Ragusa l'adozione di molteplici verbali per violazione sia del codice della strada sia dei rispettivi regolamenti comunali vigente;
  2. gli accertamenti della Polizia Municipale hanno evidenziato, soprattutto nel periodo invernale, la costante e continua assenza del veicolo di Renato Pacifico sul territorio comunale e questo spiega i verbali elevati dalla Polizia Municipale di Roma, vedi il verbale sopra citato del 15/03/2014 per violazione dell'art. 86 comma 3 del C.d.S. in quanto anzichè prestare servizio nel comune di Ragusa ,(che gli ha rilasciato la licenza), sostava all' interno degli stalli riservati ai taxi del comune di Roma, senza giustificato motivo. Inoltre si sottolinea che la Prefettura di Roma con atto n. M\_IT\_PR\_RMUTG009532332 del 06/11/2014 accoglie il ricorso con la seguente motivazione: **“improcedibilità per decorrenza dei termini”** e non perché il verbale è illegittimo;
  3. la legge quadro citata al punto 4 delle memorie difensive è la n. 21/1992 e non la 18/92, (come riportato nelle memorie difensive) e il regolamento vigente è stato adottato nell'ambito della potestà regolamentare che hanno i Comuni e pertanto non è illegittimo;
  4. entrando nel merito delle singole contestazioni si evince che il Sig. Pacifico reitera le stesse violazioni nel corso degli anni e a volte ripetutamente con cadenza quotidiana. Si sottolinea che la licenza taxi gli è stata rilasciata il 5/08/2011 e già con determinazione dirigenziale n. 1731 del 28/09/2012 si è proceduto alla sospensione di mesi sei della licenza taxi per violazioni del codice della strada art. 86 comma 3 e anche dell'art. 2 comma 2 del vigente regolamento comunale;
- Visto il regolamento comunale per la disciplina delle “attività di autoservizio pubblico non di linea, (**ivi compreso il servizio taxi**), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/09/2000 e modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 1 dell'11/01/2010 e n. 53 del 25/06/2015 e pertanto in data antecedente al rilascio della licenza al Sig. Pacifico alla data del 05/08/2011;
- Richiamata la nota n. 56377 del 17/05/2016 sopra citata il Sig. Pacifico ha invitato e diffidato il Comune ad emettere un regolamento che regolamenti il servizio taxi, a riparare i telefoni pubblici per la chiamata dei taxi che sono guasti ed inutilizzabili, apporre detti telefoni anche a Marina di Ragusa, essere ammesso al radio taxi con il canone a carico dell'Ente

SI EVIDENZIA CHE:

1. il regolamento di cui sopra regolamenta anche il servizio taxi ;
2. per soddisfare al meglio le richieste sia dell'utenza che dei tassisti il competente ufficio ha indetto varie riunioni, per discutere l'adozione di un regolamento del servizio radio taxi, alle quali il Sig. Pacifico è stato più volte invitato ma non ha partecipato sottraendosi al confronto con gli altri operatori e con l'amministrazione, giuste note e verbali sopra elencati: nn.19506 e 19523 del 17/02/2017, 47836 dell'11/04/2017 e n. 50209 del 19/04/2017, verbale del 20/04/2017;
3. per aderire al radio taxi bisogna fare richiesta e pagare un canone annuo alla Ditta che gestisce il servizio.. Nelle sue richieste, agli atti di questo Ente, il Sig. Pacifico chiede di

aderire al radio taxi ma il canone deve essere a carico dell'Ente perché non funzionano le colonnine per telefonare al radio taxi, problema non evidenziato dagli altri tassisti aderenti al radio taxi;

4. come da documentazione fotografica, agli atti di questo ufficio, il Sig. Pacifico ha manomesso le tabelle ufficiali del Comune di Ragusa, spostando la pubblicità del radio taxi autorizzato con una sua tabella non ufficiale creando confusione ai cittadini che non sanno quale sia il numero abbinato al radio taxi;

**In conclusione** sono smentite le motivazioni secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione e pertanto si ritiene legittima la revoca della licenza taxi;

- **Dato atto** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Considerato** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

**Dato atto** che il presente atto non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata;

**Considerato** che la materia, oggetto del provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti, indicate all'art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché all'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

**Visto** il successivo art. 65 del citato Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

**Ritenuto** di dover procedere alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "altri contenuti" ai sensi del D. lgs n.33/2013

Per tutto quanto sopra esposto

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella parte espositiva del presente atto e qui integralmente richiamate:

1. la decadenza/revoca della licenza taxi contrassegnata dal n. 17 di cui è titolare Renato Pacifico nato a Ragusa il 25/04/1951 ed ivi residente in lungomare A. Doria 76 a decorrere dal 35° giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né accertamento di entrata;
3. il responsabile del procedimento è il funzionario c. s. Maria Tinè;
4. Il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "altri contenuti" ai sensi del D. lgs n.33/2013

## INVITA

Pacifico Renato, a decorrere dal suddetto termine, a consegnare l'originale della licenza taxi n. 17 presso il Comando della Polizia Municipale di Ragusa, significando che lo svolgimento dell'attività di servizio pubblico a mezzo taxi, svolta oltre il termine suddetto costituisce ad ogni effetto, servizio abusivo, in difetto assoluto di autorizzazione dell'attività, con ogni conseguenza di legge;

## RENDE NOTO

Il diritto di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, comunque pertinenti al procedimento in argomento può essere esercitato presentando apposita istanza a:

"ufficio protocollo del Comune di Ragusa Corso Italia 72 – 97100 Ragusa

Indirizzo pec: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

AVVERTENZE

Avverso la presente determinazione l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al presidente della regione siciliana entro 120 giorni dalla notifica

---

Ragusa, 25/09/2017

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*